

COMUNE DI CAREMA**CONTRATTO DI APPALTO DI AFFIDAMENTO LAVORI DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI A MONTE DELLE AREE ABITATE IN LOCALITA' COU – CUP B25H21000200002 – CIG: 9541543A5D**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, nella residenza comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott. COSTANTINO Giuseppe, Segretario Generale del Comune di Carema, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune e ai sensi del Dlgs 267/00, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori, comparenti della cui identità personale io Segretario comunale rogante sono personalmente certa:

i Signori:

per il Comune di Carema, con sede in Piazza della Chiesa, 2 – 10010 CAREMA (TO) Cod. Fis. 84001010010, il Dott. Arch. GUGLIELMETTO Silvia nata ad IVREA (TO) il *omissis*, C.F. *omissis* nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107, terzo comma, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

e

per la MA.SPE. s.r.l. con sede in Localita' Schtrecka , 5 GRESSONEY-SAINT-JEAN (AO) codice fiscale e P.IVA 01008430074, il Signor TURINI Riccardo nato a Torino (TO), il *omissis* C.F. *omissis* che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico

PREMESSO CHE

- VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 59 del 02.08.2022 relativa all'affidamento dell'incarico progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi necessari alla riduzione del rischio di caduta massi del versante a monte della Località Cou al dott. geologo BOLOGNINI Davide, con studio in, Pont Saint Martin, Via Caduti del Lavoro n.11/A;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 29.11.2022 relativa all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo interventi per la riduzione del rischio di caduta massi a monte delle aree abitate in Località COU;
- RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 94 del 20.12.2022 relativa l'affidamento dei lavori finalizzati al consolidamento della parete rocciosa in località Cou con rete paramassi alla Ditta MA-SPE srl con sede in località Schtrecka, 5 – 11025 Gressoney S. Jean (AO)per l'importo contrattuale di €. 66.855,27= oltre IVA a norma di legge;
- il responsabile del procedimento tramite procedura AvvPass riceveva conferma positiva al fine della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, della efficacia dell'aggiudicazione, con la conseguente avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;

Verifiche in materia di antimafia

- considerato che non risulta necessaria la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011, poichè il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;

CIO' PREMESSO, FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto e valore del contratto

1. L'Unione Montana Mombarone in seguito denominata per brevità "stazione appaltante" a mezzo del costituito suo Responsabile, affida alla ditta MA.SPE. S.R.L. l'esecuzione dei lavori di INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI A MONTE DELLE AREE ABITATE IN LOCALITA' COU – CUP B25H21000200002 – CIG: 9541543A5D - che tramite il proprio Responsabile del Servizio Signor GUGLIELMETTO Silvia Architetto accetta, con l'osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto.

2. L'ammontare dell'appalto oggetto del contratto è di € **66.855,27** oltre IVA 22%.

L'appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall'offerta e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano materialmente allegati:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;
- la Legge n. 120/2020 e s.m.i;
- la Legge 108/2021;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nella parte ancora vigente;
- la L. n. 55 del 14 giugno 2019;
- il Capitolato generale d'Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. del 19/04/2000 n. 145 e s.m.i., nella parte ancora vigente;
- il capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta economica;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i piani di sicurezza previsti nel suddetto D.Lgs. 81/2008;
- il progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta del Comune con allegati;
- il crono programma.

3. Nel caso di contrasto tra gli elaborati amministrativi e progettuali tra cui, in merito ai primi, il presente contratto, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori che vengano poste con ordine di servizio, in rapporto ai fini per i quali il lavoro è stato progettato in ordine alla buona tecnica esecutiva. Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Art. 2

Corrispettivo del contratto

1. **L'importo contrattuale** dell'appalto, ammonta ad € **66.855,27** (*sessantaseimilaottocentocinquantacinque/27*) comprensivo dell'importo di € 362,67 (*trecentosessantadue/67*) per oneri per la sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a

ribasso d'asta, oltre IVA al 22%, salva diversa liquidazione finale. L'importo è da intendersi a misura e a corpo.

Revisione dei prezzi

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art.1664, comma 1, del Codice Civile.

Art. 3

Variazioni al progetto e al corrispettivo dell'appalto

1. La Stazione appaltante potrà, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedere e ordinare modifiche o varianti in corso d'opera nell'interesse pubblico, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia. In tale ipotesi, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di un nuovo importo redatto sulla scorta dei prezzi risultanti dall'offerta prodotto dall'operatore economico.

Il corrispettivo derivante dall'esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti indicati nelle varianti di cui al presente articolo sarà gestito, e pertanto contabilizzato e liquidato, con le medesime modalità previste per i lavori originari/principali.

2. Ai sensi dell'art. 106, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 15%.

3. Non rientrano nella categoria delle varianti, le modifiche, i dettagli costruttivi disposti dalla Direzione Lavori in fase esecutiva. Tuttavia ciò sarà vero solo al verificarsi delle condizioni che le modifiche vengano impartite, anche con elaborati grafici di supporto, con anticipo adeguato in rapporto al cronoprogramma ed alla natura del lavoro da eseguire. Non trattandosi, in questo caso, di varianti, le stesse non potranno mai costituire oggetto di eccezioni o di riserve.

4. L'appaltatore risponde dei ritardi e dei maggiori oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze nella gestione del cantiere.

Art. 4

Pagamento del corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori relativi INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI A MONTE DELLE AREE ABITATE IN LOCALITA' verrà liquidato come segue:

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore a € 15.000,00 (*quindicimila/00*) al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'articolo 30 comma 5 e comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da liquidarsi, nulla ostando soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

2. La disciplina in merito alla sospensione forzata dei lavori è descritta nel capitolato di gara.

3. Ulteriori dettagli e termini sono contenuti nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 5

Regolarità contributiva

1. L'appaltatore ha dimostrato di essere in regola con i versamenti contributivi, mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (**D.U.R.C.**).

Art. 6

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto è fissato per il in **63** (sessantatre) **giorni**, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una **penale** pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo.

Art. 7

Programma di esecuzione dei lavori

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

1. In genere l'Appaltatore può svolgere i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale stabilito per l'ultimazione dei lavori.
2. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro i termini previsti nel "Cronoprogramma delle lavorazioni" facente parte del progetto esecutivo approvato e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente nell'interesse dell'Ente.

Programma esecutivo

1. L'Appaltatore è obbligato a predisporre e **consegnare prima dell'inizio dei lavori**, un "**programma esecutivo**" che tenga conto della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada da posizionare in loco durante l'esecuzione dei lavori. Detto piano dovrà inoltre prevedere la opportuna regolazione del traffico veicolare durante l'esecuzione degli stessi, da concordare con la Stazione Appaltante.
2. Fanno carico all'Appaltatore, tutte le spese inerenti e conseguenti l'approntamento della segnaletica provvisoria.

Art. 8

Certificato di regolare esecuzione – Presa in consegna anticipata dell'opera

1. Il certificato di regolare esecuzione, che tiene luogo del collaudo, sarà emesso entro tre mesi dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori, fatti salvi i casi in cui i lavori non siano stati regolarmente eseguiti.
2. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l'accettazione dei medesimi avviene con approvazione del certificato da parte della Stazione Appaltante, che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 9

Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori o servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

La comunicazione conterrà altresì il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che il Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l'operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività effettuate fino alla data del recesso, al netto di eventuali danni causati al Comune. La decadenza comporta con sé l'incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni causati al Comune.

Il presente contratto non è cedibile e non è pignorabile neppure parzialmente. In tali casi il contratto di cessione ed il pignoramento sono nulli di diritto.

Art. 10

Recesso dal contratto

La stazione appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Art. 11

Garanzia definitiva

1. **A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto** o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione mediante polizza fidejussoria per la cauzione definitiva N. 2022/50/2657059 rilasciata in data 28/12/2022 dalla Reale Mutua con sede in Saint-Christophe dell'importo di € 6.685,52 (seimilaseicentottantacinque/52). La garanzia deve essere

integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.

Art. 12

Responsabilità verso terzi – Polizza di assicurazione

L'appaltatore ha costituito, ai sensi di quanto espressamente descritto e richiesto nel capitolato speciale d'appalto e nei termini e contenuti ivi indicati, la polizza di assicurazione rilasciata dalla Reale Mutua con sede di Ag.Aosta Grand Combin N. 2023/06/2114094 in data 20/01/2023 (somma assicurata € 500.000,00 - cinquecentomila/00), così come prevista dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto.

Art. 13

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni delle Ditte di cui è titolare e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. Si applica l'art. 30 comma 6 del Codice.

Art. 14

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il proprio **piano operativo di sicurezza (P.O.S.)** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 15

Subappalto

Nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge.

l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa.

Il subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, a) ha indicato all'atto dell'offerta, i servizi o le forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo; b) ha dimostrato l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Si applica, in generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 16

Clausola sociale

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto e all'adempimento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 17

Controversie

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione appaltante e l'operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di IVREA (TO).

Art. 18

Obblighi di tracciabilità

L'operatore economico, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa. L'operatore economico si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la **risoluzione** di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e si applicheranno le **sanzioni** previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010.

In conformità a quanto disposto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai fini degli adempimenti di cui all'art.3 della L.136/10 come modificata dal D.L. n.187/10 si comunica che il codice CIG assegnato dall'Avcp è 9541543A5D e il codice CUP assegnato dal Cipe è B25H21000200002.

Art. 19 **Domicilio delle parti**

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, l'Ente e l'operatore economico eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente contratto.

Art. 20 **Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il regolamento approvato con d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed il Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000 e s.m.i.

Art. 21 **Spese di contratto e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore compreso le spese notarili o equipollenti per la stipulazione.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 22 **Dichiarazioni finali di legge dell'operatore economico**

Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013

L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Dichiarazione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001

Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter

dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto

L'operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.

Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato speciale quale documento contrattuale.

L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

Art. 23

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all'operatore economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso l'amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'operatore economico saranno trattenuti anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sarà l'impossibilità della stipula del contratto.

Titolare del trattamento è il Comune di Carema.

Responsabile del trattamento è il Dott. COSTANTINO Giuseppe.

Il presente contratto viene letto ai convenuti, i quali, riscontrato conforme alla loro volontà e dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono per accettazione i sotto elencati soggetti:

- GUGLIELMETTO Arch. Silvia per la **Stazione Appaltante**, come identificato in premessa;
 - TURINI Riccardo quale legale rappresentante dell'**Appaltatore**, come identificato in premessa;
- in relazione ai quali io, Ufficiale rogante, ne attesto l'apposizione in mia presenza, previo accertamento della loro identità personale e della non contrarietà del documento sottoscritto all'ordinamento giuridico.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PER L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE